



**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113
DEL DLGS. N. 50/2016”**

Approvato con deliberazione G.C. n. 56 del 29.03.2019,
esecutiva ai sensi di legge
In vigore dal 09.04.2019

Sommario

Articolo 1 : Oggetto e finalità	3
Articolo 2 : Soggetti interessati	3
Articolo 3 : Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	3
Articolo 4 : Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.....	4
Articolo 5 : Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.....	4
Articolo 6 : Compatibilità e limiti di impiego.....	5
Articolo 7 : Formazione professionale e strumentazione	5
Articolo 8 : Approvazione e proprietà degli elaborati.....	6
Articolo 9 : Costituzione del fondo.....	6
Articolo 10 : Criteri di ripartizione del fondo.....	7
Articolo 11 : Erogazione delle somme.....	8
Articolo 12 : Coefficienti di riduzione.....	8
Articolo 13 : Quantificazione e liquidazione dell’incentivo	8
Articolo 14 : Applicazione.....	10
Articolo 15 : Entrata in vigore e abrogazioni.....	10
TABELLA 1: Lavori – Ripartizione del fondo.....	11
TABELLA 2: Forniture e servizi – Ripartizione del fondo	11

Articolo 1 : Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contiene disposizioni in merito alla costituzione ed all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 : Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, in possesso di competenze tecniche, giuridiche o amministrative, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di adempimenti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, purché strettamente collegati al singolo procedimento di gara.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 : Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a. responsabile del procedimento
 - b. programmazione della spesa per investimenti ;
 - c. valutazione preventiva dei progetti;
 - d. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - e. esecuzione dei contratti pubblici;
 - f. responsabile unico del procedimento;
 - g. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - h. direzione dell'esecuzione;

- i. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o le disposizioni regolamentari del Comune, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Articolo 4 : Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile di Servizio. Il Responsabile di servizio, qualora svolga personalmente le funzioni di responsabile del procedimento, individuerà direttamente i dipendenti di cui al periodo precedente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi e pertanto di favorire la rotazione, ove possibile, tra il personale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 : Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre l'affidamento di incarichi a dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale comunale a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione al Comune, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore del Comune dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando il Comune si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una quota – da concordare previamente con la centrale stessa e comunque non superiore a un quarto - dell'incentivo previsto per la tipologia e l'importo della gara con riferimento alle fasi del procedimento di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra il Comune e la centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6 : Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti ai quali sono affidate prestazioni nell'ambito delle funzioni ed attività indicate al precedente articolo 3 in relazione alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, ai procedimenti relativi a più gare.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Comune fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 : Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 1, il Comune:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Servizio coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 : Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività affidate ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 : Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre relativa ai singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, secondo i parametri stabiliti nella TABELLA A, per i lavori, e nella TABELLA B, per i servizi e le forniture .

2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 5;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - i. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - iii. per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
4. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Amministrazione comunale.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata sull'intero importo posto a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo lavori	Percentuale da applicare
Fino a € 40.000,00	0% (zero)
da € 40.001,00 fino a € 500.000,00	2% (due)
da € 500.001,00 fino a € 2.000.000,00	1,9% (uno/nove)
da € 2.000.001,00 fino a soglia europea	1,8% (uno/otto)
Oltre la soglia europea	1,6% (uno/sei)

TABELLA B) – SERVIZI e FORNITURE

Classi di importo forniture e servizi	Percentuale da applicare
Fino a € 40.000,00	0% (zero)
da € 40.001,00 fino alla soglia europea	2% (due)
Oltre la soglia europea	1,8% (uno/otto)

6. In ogni caso, nelle procedure di gara relative a servizi o forniture il fondo può essere alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2 quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.
7. Salvo quanto previsto al comma precedente, nell'ipotesi di contratti aventi ad oggetti due o più tipologie di prestazioni dovrà essere presa in considerazione la TABELLA A o la TABELLA B, ai fini della definizione del fondo incentivante, in base alla tipologia prevalente. Ai fini della definizione della tipologia prevalente si fa riferimento all'art. 28 del Codice.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o di interventi supplementari, non riconducibili ad errori o imprecisioni per attività che sono state oggetto di incentivi secondo quanto previsto dal presente Regolamento, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

7

Articolo 10 : Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 : Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento – ad opera del Responsabile di Servizio della struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture - dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività svolta nelle varie fasi, definite nelle tabelle 1 e 2, in relazione alle quali si sono verificati accertati e documentati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo accertato nell'esecuzione delle prestazioni assegnate a ciascun dipendente, fatti salvi i ritardi dovuti a malattie, infortuni e ad assenze contrattualmente previste.

Le riduzioni, per ogni singola attività, sono commisurate all'entità del ritardo in ragione:

- a) del 10% della quota spettante per un ritardo pari al 10% del tempo concordato con il lavoratore,
- b) del 30% della quota spettante per un ritardo compreso tra il 10% e il 30 % del tempo concordato con il lavoratore,
- c) dell'80% della quota spettante per un ritardo maggiore del 30% del tempo concordato con il lavoratore.

Le riduzioni sono commisurate all'entità dell'aumento dei costi di realizzazione, imputabili a errori commessi dai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, in ragione:

- a) di una percentuale pari a quella di aumento dell'importo contrattuale fino al 60% di aumento dell'importo contrattuale stesso;
- b) del 100% per aumenti oltre il 60 % dell'importo contrattuale.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 : Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, ed in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 : Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile di Servizio, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione

dell'incentivo, calcolato in base all'Art. 9 del presente regolamento, alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture per ogni funzione svolta indicata nella Tabella 1 e Tabella 2 allegate,.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Responsabile di Servizio, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- a. il Responsabile di Servizio competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- b. il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- a. il responsabile del procedimento documenta al Responsabile di Servizio competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- b. il Responsabile di Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- c. il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato nell'anno.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- a. il responsabile del procedimento documenta al Responsabile di Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- b. il Responsabile di Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- c. il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione del Responsabile di Servizio per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza e quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
4. Nell'ipotesi in cui la figura del responsabile del procedimento dovesse coincidere con il Responsabile di Servizio, le attività previste per il responsabile di Servizio dovranno essere viste in ordine alla legittimità dal Segretario Generale.
 5. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e collaboratori dell'ufficio di Direzione lavori) compete alla figura principale attestare il ruolo e livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
 6. In assenza di collaboratori o di altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 14 : Applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle gare per lavori, servizi e forniture bandite dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.

Articolo 15 : Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

TABELLA 1: Lavori – Ripartizione del fondo

	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali 100%
Responsabile della programmazione	2%				2,0%
Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori	10%		30,0%	28%	68,0%
Verificatore progettazione		10%			10,0%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				10%	10,0%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10,0%
Totale					100,0%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è ripartita tra il Direttore dei lavori, il Direttore operativo e l'Ispettore di cantiere secondo la proposta del responsabile del procedimento.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

TABELLA 2: Forniture e servizi – Ripartizione del fondo

	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totali 100%
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori	2%	20%	25%	47%
Direttore dell'esecuzione			40%	40%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Totale				100,0%